

Giuseppe Paolone

# Il bilancio aziendale

nei suoi profili generatori di  
“falsità economica”

Collana di  
**Ricerche Aziendali Applicate**

**FrancoAngeli**

 Ria  
Grant Thornton

COLLANA DI RICERCHE AZIENDALI APPLICATE  
diretta da Giuseppe Paolone

La *Collana di Ricerche Aziendali Applicate* promossa da Ria Grant Thornton, Società di Revisione e di Organizzazione Contabile, intende offrire un prodotto editoriale mirante a soddisfare le esigenze conoscitive dei destinatari finali nelle varie aree revisionali e professionali ed è preposta ad accogliere pubblicazioni di tipo operativo rientranti nella macroarea aziendale e in quella giuridica.

Le monografie, che vanno a comporre la “Collana” in esame, mirano, in altri termini, a soddisfare l’esigenza di fornire una idonea documentazione applicativa in ambito revisionale e professionale, partendo dalle teorie economico-aziendali, in continua evoluzione, a supporto dei contenuti operativi delle varie tematiche oggetto di ricerca, con l’accoglimento dei fondamentali principi di natura giuridica.

L’iniziativa editoriale nasce dalla opinione diffusa che le tematiche a contenuto teorico, sia sul piano formale (giuridico) che su quello sostanziale (economico-aziendale), siano di non facile trattazione in un approccio volto alla piena comprensione degli accadimenti aziendali; con la conseguenza della necessità di avviare un processo di semplificazione della complessità presente nella operatività delle aziende, ricorrendo ad un linguaggio chiaro e comprensibile. La “Collana”, che nasce dalla stretta collaborazione di aziendalistici, giuristi, revisori e professionisti esperti nei settori rappresentativi del variegato mondo imprenditoriale, ha l’obiettivo di coniugare la cultura teorica di base con quella applicativa, interessante i vari contesti di tipo professionale, manageriale e imprenditoriale. I volumi che vi fanno parte hanno, pertanto, la caratteristica di trattare argomenti rientranti nella sfera economico-aziendale, in una prospettiva interdisciplinare, particolarmente di tipo giuridico, fruibile sia per uno studio applicativo che per una utile consultazione.

Gli Autori chiamati a fornire il loro contributo sono tutti orientati al perseguimento dell’obiettivo di prestare un servizio ai fruitori, per meglio orientarli nel loro percorso formativo e, nel contempo, di rafforzare, elevandole, le qualità professionali di coloro che operano quotidianamente nella realtà operativa delle aziende.

La “Collana” vuole, in definitiva, essere uno strumento di supporto alla realtà aziendale che risente fortemente dell’azione perturbatrice dei fattori ambientali esterni, al fine di agevolare l’operatore (imprenditore, manager, professionista)

ad affrontare e portare a soluzione i problemi che si pongono alla sua attenzione durante il tortuoso percorso operativo che caratterizza l'attività dell'impresa. La "Collana" si propone quindi, una volta sanciti i principi teorici dell'Economia Aziendale e quelli basilari dell'Area Giuridica, di studiare il funzionamento delle aziende concrete proiettate alla crescita, allo sviluppo, ma anche al ripristino delle condizioni di normale funzionalità, da un lato; di presentare, attraverso un graduale processo di analisi, le varie rilevazioni economico-amministrative (contabili ed extracontabili) e le descrizioni qualitative, tese alla conoscenza dei meccanismi metodologici e procedurali ed alla loro concreta applicazione alle singole realtà aziendali, dall'altro; di individuare, da ultimo, gli ambiti di riferimento dei modelli quantitativi da applicare alle singole realtà imprenditoriali.

Colgo l'occasione per ringraziare la Casa Editrice FrancoAngeli di Milano che ha voluto accogliere, tra le sue efficaci opere e preziose "Collane", anche le monografie di questa "Collana"; un ringraziamento particolare intendo rivolgerlo a tutti coloro che vorranno fornire il proprio contributo di competenza per il successo dell'iniziativa editoriale.

Giuseppe Paolone

### **Direttore Scientifico**

*Prof. Giuseppe Paolone*  
Emerito di Economia Aziendale  
Università Telematica Pegaso

### **Comitato Scientifico**

*Prof. Michele Pizzo*  
Già Presidente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale  
Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi della Campania  
Luigi Vanvitelli  
*Prof. Stefano Marasca*  
Già Presidente della Società Italiana dei Docenti di  
Ragioneria e di Economia Aziendale  
Ordinario di Economia Aziendale, Università Politecnica delle Marche  
*Prof. Paolo Andrei*  
Già Rettore Università degli Studi di Parma  
Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Parma  
*Prof. Luciano D'Amico*  
Rettore Emerito Università degli Studi di Teramo  
Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Teramo  
*Prof. Francesco De Luca*  
Già Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale,  
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara  
Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
di Chieti-Pescara  
*Prof. Elbano de Nuccio*  
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Ordinario di Economia Aziendale, Università LUM di Casamassima (Bari)  
*Prof. Fabrizio Di Marzio*  
Codirettore scientifico della Rivista "Giustizia Civile"  
Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
di Chieti-Pescara

### **Comitato Editoriale**

|                                 |             |            |            |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| <i>Dr. Giampiero De Angelis</i> | Presidente  | CdA RIA-GT | Presidente |
| <i>Dr. Marco Bassi</i>          | Consigliere | CdA RIA-GT | Componente |
| <i>Dr. Sandro Gherardini</i>    | Consigliere | CdA RIA-GT | Componente |
| <i>Dr. Michele Milano</i>       | Consigliere | CdA RIA-GT | Componente |
| <i>Dr. Michele Dodi</i>         | Consigliere | CdA RIA-GT | Componente |

### *Regolamento editoriale*

Ogni pubblicazione deve preliminarmente passare al vaglio del Comitato Scientifico (C.S.), che esprimerà una sua opinione basata sulla pertinenza del lavoro da inserire nella “Collana” e sulla sua rispondenza alle finalità della stessa.

Il Direttore del C.S. autorizzerà la pubblicazione comunicando al responsabile della Casa Editrice il giudizio positivo, ampiamente motivato, del Comitato Scientifico.

Autorizzata la pubblicazione, il lavoro verrà trasmesso al Comitato Editoriale (C.E.) che dovrà provvedere alla revisione finale delle bozze, di concerto con l'autore e con la Casa Editrice.

L'impostazione editoriale deve essere concordata tra la Casa Editrice e il Comitato Editoriale della “Collana”.

**Giuseppe Paolone**

# **Il bilancio aziendale**

**nei suoi profili generatori di  
“falsità economica”**

**FrancoAngeli**

Isbn: 9788835198253

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.  
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.  
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza  
d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).

Gli eventuali link attivi e QR code inseriti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume  
alcuna responsabilità sui link attivi e QR code ivi contenuti che rimandano a siti non appartenenti a  
FrancoAngeli.

L'autore dichiara che, nella fase di stesura del presente volume,  
non ha utilizzato strumenti di IA generativa.

# INDICE

|                                                                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Introduzione</b>                                                                                                                    | pag. 9 |
| <b>1. L'evoluzione della normativa giuridica in tema di bilancio di esercizio</b>                                                      | » 13   |
| 1.1. Le disposizioni del codice di commercio del 1882 e del codice civile del 1942                                                     | » 13   |
| 1.2. La "mini-riforma" del 7 giugno 1974, n. 216                                                                                       | » 18   |
| 1.3. La riforma dettata dal D.Lgs. del 9 aprile 1991, n. 127                                                                           | » 21   |
| 1.4. Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 58/1998 e dai successivi decreti                                                               | » 23   |
| 1.5. Note sull'evoluzione dell'informativa in ambito giuridico                                                                         | » 27   |
| <b>2. Il contributo fornito dalla dottrina economico-aziendale al miglioramento della capacità informativa del bilancio societario</b> | » 29   |
| 2.1. Introduzione                                                                                                                      | » 29   |
| 2.2. Le opere di Aldo Amaduzzi sulle condizioni di regolarità del bilancio di esercizio                                                | » 30   |
| 2.3. La rassegna storico-dottrinale dei principali aziendalisti in tema di bilancio di esercizio                                       | » 51   |
| 2.4. L'orientamento dei principali aziendalisti contemporanei                                                                          | » 56   |
| <b>3. I limiti della funzione informativa del bilancio e i possibili modi di superamento</b>                                           | » 59   |
| 3.1. Introduzione                                                                                                                      | » 59   |
| 3.2. Il subsistema delle rilevazioni contabili ed extracontabili                                                                       | » 60   |
| 3.3. I limiti delle rappresentazioni quantitative d'azienda                                                                            | » 63   |

|                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.4. Le descrizioni qualitative ad integrazione delle rappresentazioni quantitative d'azienda                                                           | pag. 65 |
| 3.5. Il processo comunicazionale alla base del subsistema informativo aziendale                                                                         | » 69    |
| 3.6. Gli interessi soggettivi confluenti nel bilancio di esercizio e la loro conciliabilità con quelli obiettivi dettati dalle condizioni di equilibrio | » 72    |
| 3.7. Le competenze richieste per la comprensione di bilanci regolari e legittimi                                                                        | » 80    |
| 3.8. I limiti dell'informativa insiti nei modelli quantitativi della gestione aziendale                                                                 | » 81    |
| 3.9. I limiti connessi al processo di formazione e di comunicazione dei flussi informativi                                                              | » 84    |
| 3.10. L'importanza delle risorse intangibili nella funzione informativa del bilancio di esercizio                                                       | » 86    |
| 3.11. Il concorso della "relazione sulla gestione" all'informativa di natura qualitativa                                                                | » 88    |
| 3.12. I possibili modi di superamento dei limiti della funzione informativa del bilancio di esercizio                                                   | » 90    |
| 3.13. L'apporto del "rendiconto finanziario" al superamento di alcuni limiti all'informativa di bilancio                                                | » 98    |
| 3.14. Lo strumento di rendicontazione non finanziaria: il "report integrato"                                                                            | » 100   |
| 3.15. La permanenza dei limiti nonostante l'ampliamento della funzione informativa                                                                      | » 103   |
| <b>4. Gli elementi che concorrono a rappresentare una "falsità economica" nel bilancio di esercizio</b>                                                 | » 107   |
| 4.1. Introduzione                                                                                                                                       | » 107   |
| 4.2. La principale finalità del bilancio di esercizio coincidente con la determinazione del valore economico dell'azienda                               | » 109   |
| 4.3. La "falsità economica" dei dati presenti nei bilanci aziendali                                                                                     | » 112   |
| 4.4. La determinazione del valore economico, finalizzato all'ampliamento della funzione informativa del bilancio annuale                                | » 116   |
| <b>Note conclusive</b>                                                                                                                                  | » 127   |
| <b>Bibliografia</b>                                                                                                                                     | » 129   |

## INTRODUZIONE

Come è noto, il bilancio di esercizio rappresenta il documento contabile scaturente dall'applicazione del metodo della partita doppia e svolgente una funzione informativa nei confronti dei vari portatori di interesse e dell'intera collettività, in quanto espressione dell'interesse pubblico.

Il documento contabile è stato, e lo è tuttora, al centro di dibattiti alimentati da vari soggetti operanti in ambito giuridico e in quello economico-aziendale.

Il legislatore e la dottrina giuridica si sono orientati ad attenzionare gli aspetti formali del bilancio, dimenticando, assai spesso, che trattasi di un documento contabile ispirato alla logica della partita doppia, ma presupponendo che il rispetto delle regole redattive possano garantire la tutela di tutti gli interessi dei soggetti su di esso influenti. Da qui la rappresentazione solo formale della realtà aziendale basata sul rispetto delle norme disciplinanti la materia bilancistica.

In ambito economico-aziendale, il bilancio è stato inquadrato come un sistema di valori proiettabili nel futuro, economicamente misurabili, in rappresentanza del sistema operativo aziendale, nei suoi aspetti organizzativi e gestionali.

L'evoluzione del sistema aziendale nel contesto economico-sociale ha poi ampliato la finalità aziendale non riconducibile, in via esclusiva, al perseguimento del solo profitto, ma ampliata allo sviluppo sociale (e ambientale).

Ne consegue che la funzione del bilancio aziendale non è solo quella di fornire informazioni e soddisfare le legittime aspettative dei tradizionali portatori di interesse, ma anche quelle di soddisfare le esigenze, seppure di seguito, di ulteriori categorie di soggetti che evidenziano particolari interessi.

Il dibattito tra i due ambiti, giuridico ed economico-aziendale, è stato da sempre indirizzato alla ricerca di nuove modalità miranti ad elevare la capacità informativa del bilancio che, ancora oggi, nonostante una significativa

evoluzione nei tempi di emanazione delle norme disciplinanti la materia, presenta dei limiti informativi non facilmente superabili.

Per rendere il sistema informativo più intelligibile è necessario fornire chiare e continue informazioni, comunicabili con linguaggio comprensibile e condiviso, che possa raggiungere tutti i possibili fruitori.

Il mezzo più ricorrente per la trasmissione delle informazioni economico-finanziarie è appunto il *bilancio di esercizio*, quale fondamentale strumento contabile di sintesi, accompagnato da informativa extracontabile a complemento della prima.

L'informativa di bilancio riveste pertanto un ruolo fondamentale, accelerato in relazione alle elevate dimensioni aziendali, all'accrescimento della competitività, al crescente interesse al risparmio pubblico e alla salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

In considerazione della valenza economica, sociale ed ambientale che il bilancio di esercizio assume, la sua capacità informativa, variata e migliorata nel tempo, non è riuscita a raggiungere soddisfacenti livelli di rappresentazione; a ciò si aggiunge ancora la presenza, anche se ridotta, di una reticenza da parte delle aziende (specie quelle di piccole dimensioni) a comunicare i risultati della propria attività operativa.

In pratica, nel suo processo evolutivo, la capacità informativa del documento contabile ha subito negli anni un progressivo ampliamento della sua principale funzione, passando da un documento sintetico ad uno in grado di fornire un quadro informativo più ampio e articolato, ancorché non ancora esaustivo.

Si è così passati, da un documento originario che forniva informazioni sulla sola consistenza patrimoniale dell'azienda, ad uno attuale capace di rappresentare la globale gestione aziendale, considerando anche alcuni aspetti qualitativi, non quantizzabili, utili ad orientare l'intero processo organizzativo gestionale.

Il lavoro, dopo aver percorso in sintesi le tappe evolutive della disciplina giuridica, esamina il contributo dei principali aziendalisti, in *primis* di Aldo Amaduzzi, che hanno fornito il proprio apporto all'ampliamento della funzione informativa del bilancio di esercizio, destinato a vari soggetti fruitori.

Nel perseguire il primario obiettivo di rappresentare il *valore economico* di un'azienda in funzionamento, esistono dei limiti conoscitivi alla prospettiva di una chiara, esauriente, attendibile e tempestiva informativa, nonché i modi per superare parte di essi, precisando che è pressoché impossibile pervenire alla totale esaustività, in presenza di soggetti che presentano interessi contrastanti.

Il lavoro si sofferma, pertanto, ad esaminare i limiti della funzione informativa del bilancio aziendale e i modi per il relativo superamento.

Nella parte conclusiva, si focalizza sul concetto di “falsità economica” del documento contabile, e dei suoi allegati, incentrando l’attenzione sul confronto tra la legislazione civile e fiscale, disciplinante in tempi sequenziali la materia bilancistica, e gli aspetti economico-aziendali miranti a perseguire l’obiettivo della determinazione del valore economico del sistema aziendale.



# 1.

## L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA GIURIDICA IN TEMA DI BILANCIO DI ESERCIZIO<sup>1</sup>

### 1.1. Le disposizioni del codice di commercio del 1882 e del codice civile del 1942

Le disposizioni del *Codice di Commercio del 1882* si limitavano a richiedere l'indicazione distinta dell'esistente capitale sociale e dei relativi versamenti effettuati, al fine di dare dimostrazioni, con “evidenza e verità”, dei risultati prodotti.

Le società erano così chiamate a comporre sommari prospetti contabili, senza evidenziare i flussi informativa, peraltro scarsamente richiesti dai relativi destinatari.

\*\*\*

Sostanziali modifiche sono state apportate dal *Codice Civile del 1942* in materia di informativa societaria esterna, emanando disposizioni riguardanti sia il contenuto del bilancio (stato patrimoniale), che i criteri di valutazione, rispettivamente negli articoli 2024 e 2025, preceduti dall'emanazione dei “principi generali informatori (art. 2023)”.

Quest'ultimo articolo stabiliva che gli amministratori dovevano redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale), con il conto di profitti e delle perdite (semplice allegato allo stato patrimoniale).

Da entrambi i documenti dovevano risultare con “chiarezza” e “precisione” la situazione patrimoniale della società.

<sup>1</sup> Molti spunti evidenziati in tale capitolo sono ripresi dal pregevole lavoro monografico di: F. PAOLONE, *Evoluzione normativa e sviluppo dottrinale in tema di bilancio di esercizio*, Rirea Azienda, Roma, 2015.

Il bilancio, infine, doveva essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Nel rispetto del principio della chiarezza, veniva richiesto che il bilancio fosse comprensibile, ordinato e trasparente, evitando compensi di partita e raggruppamento di voci.

Il principio della precisione richiedeva che i valori fossero determinati in modo preciso, rispettando le regole codicistiche di valutazione.

La combinazione dei due principi, intesa come verità, aveva la finalità di fornire ai soci ed ai terzi una attendibile rappresentazione dei risultati economici (utili conseguiti e perdite sofferte).

Il successivo articolo 2424 ("Contenuto di bilancio") prevedeva una struttura composta da elementi patrimoniali (14 voci dell'attivo e 11 del passivo), configurando uno schema minimale e sintetico, mentre il conto dei profitti e delle perdite poteva essere redatto in qualsiasi forma senza considerare le voci che concorrevano al conseguimento dei risultati da esso emergenti.

La struttura di tale articolo viene esposta qui di seguito:

Art. 2424.

*(Contenuto del bilancio).*

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:  
*nell'attivo:*

- 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
- 6) i mobili;
- 7) le scorte di materie prime e le merci;
- 8) il danaro e i valori esistenti in cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357;
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) gli altri crediti;

*nel passivo:*

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
- 2) la riserva legale;

- 3) le riserve statutarie e facoltative;
  - 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
  - 5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
  - 6) i debiti con garanzia reale;
  - 7) i debiti verso fornitori;
  - 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
  - 9) i debiti verso società collegate;
  - 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
  - 11) gli altri debiti della società;
- nell'attivo e nel passivo:*

- 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
- 2) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate (2359), indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

Il successivo articolo 2425 trattava dei criteri civilistici da adottare in tema di valutazione delle poste di bilancio, come qui di seguito esposti:

Art. 2425.

*(Criteri di valutazione).*

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;
- 2) le materie prime e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;
- 3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o della diminuzione della loro utilizzazione;

4) il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. I criteri seguiti in tale determinazione devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

La relazione degli amministratori era disciplinata dall'articolo 2429-bis, qui di seguito esposta:

*Art. 2429-bis*

*(Relazione degli amministratori).*

La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'art. 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti;

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai ricavi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi: i soci possono prenderne visione”.

Stante l'impostazione civilistica del 1942 del bilancio di esercizio, numerose critiche sono state mosse, in particolare dagli aziendalisti dell'epoca, sulla rappresentazione delle voci di bilancio, che non hanno avuto un particolare rilievo in considerazione della limitata portata della sua informativa.

Innanzitutto, è mancata la distinzione tra immobilizzazioni materiali (2- immobili e 3- impianti e macchinario) in esercizio e quelli in corso di realizzazione. Tra le immobilizzazioni immateriali (4 e 5) mancavano le “spese di impianto di ampliamento”, i “costi di ricerca e sviluppo” e i “costi di pubblicità”.

Le rimanenze (punto 7) erano rappresentate dalle sole “scorte di materie e le merci”, senza considerare i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti.

I crediti e i debiti verso le società del gruppo erano limitati a quelli verso le società collegate, mancando quelli verso le controllanti e le controllate (i soli crediti di queste ultime erano presenti nell'attivo patrimoniale).

Nel passivo (punto 4) i “fondi di ammortamento di rinnovamento”, in presenza del diverso significato di ciascun cespite, dovevano essere tenuti distinti.

Tra le voci del patrimonio netto (punti 1, 2 e 3 del passivo) erano assenti alcune riserve (di capitale), oltre al risultato economico dell'esercizio (utile o perdite); parimenti dicasi dei “ratei e risconti” (attivi e passivi) non compensabili per espresso divieto.

A seguito di queste incongruenze, ed altre, il legislatore dell'epoca non è riuscito a dare regolarità tecnica ai bilanci di esercizio per non aver, questi ultimi, rispettato appieno le regole contabili.

Varie critiche sono state mosse anche sui criteri di valutazione di cui all'articolo 2425 c.c.

Il criterio base per la valutazione civilistica delle poste di bilancio era quello del costo, inteso quale limite superiore invalicabile, lasciando alla discrezionalità e al prudente apprezzamento degli amministratori la fissazione del limite inferiore.

Per quanto riguarda la valutazione delle immobilizzazioni materiali (punto 1 dell'articolo 2424), il legislatore sosteneva il criterio del costo quale limite superiore, aggiungendo che tale valore doveva essere ridotto sulla base del deperimento e del consumo mediante l'iscrizione di un (unico!) fondo di ammortamento, alimentando così la libera discrezionalità degli amministratori.

Il punto 2 dell'articolo 2424 era relativo alla valutazione delle scorte (solo le materie prime e le merci), laddove gli amministratori erano chiamati ad esprimere un valore coincidente con il minimo prezzo tra quello di acquisto (o di costo!) e quello di mercato alla chiusura dell'esercizio, di non agevole individuazione.

Il principio del divieto di superare il valore del costo e della sua temporale riduzione era valido anche per le immobilizzazioni immateriali di cui al punto 3 del medesimo articolo.

Il prudente apprezzamento degli amministratori veniva altresì chiamato in causa per le azioni e i titoli a reddito fisso, tenendo in debito conto l'andamento delle quotazioni (per i titoli quotati in borsa); nel mentre, per le partecipazioni non azionarie, veniva richiamata la valutazione fissando (al punto 5) un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

All'apprezzamento degli amministratori veniva lasciata anche la valutazione dei crediti, collegata al presumibile valore di realizzo.

Il disagio di emissione di un prestito obbligazionario poteva essere scritto in una posta dell'attivo, da assoggettare ad ammortamento secondo prestabiliti piani.

Da ultimo, l'ampia discrezionalità assegnata agli amministratori veniva rafforzata all'ultimo comma dello stesso articolo, attraverso l'introduzione della "deroga" per "speciali ragioni".

Da quanto detto, consegue che non tutte le voci di bilancio, che di norma fanno parte di un'ordinata contabilità, sono state evidenziate nel contenuto; i criteri di valutazione facevano riferimento poi solo ad alcune voci, lasciando ampia discrezionalità agli amministratori, che avevano comunque l'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, senza precisare le relative linee guida.

## **1.2. La “mini-riforma” del 7 giugno 1974, n. 216**

Con la “mini-riforma” n. 216/1974 sono state emanate nuove disposizioni in tema di bilancio, contenute negli articoli 2425-bis e 2429-bis, disciplinanti rispettivamente il “conto dei profitti e delle perdite e la “relazione degli amministratori”, e dando così regolarità tecnico contabile al bilancio stesso.

Qui di seguito l'articolo riguardante il contenuto del conto dei profitti e delle perdite:

Art. 2425-*bis*

*(Contenuto del conto dei profitti e delle perdite)*

Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

*nei profitti:*

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
- 6) gli interessi dei crediti verso banche;
- 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
- 9) gli interessi di altri crediti;
- 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);
- 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
- 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
- 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

*nelle perdite:*

- 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
- 4) le spese per prestazioni di servizi;
- 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
- 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
- 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

Sono vietati i compensi di partite.

La legge 216, disciplinando il contenuto del conto dei profitti e delle perdite, non contemplato dal codice civile del 1942 (considerato come un mero allegato allo stato patrimoniale), aveva colmato, attraverso l'articolo 2425-*bis*, una esistente lacuna.

Il contenuto di tale articolo doveva intendersi minimale, nel senso che era possibile creare delle sottoclassi, pur rispettando l'impostazione delle voci indicate nel conto dei profitti e delle perdite.